

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione di fine anno solo se non inviata in precedenza

Premessa

Si ricorda che sulle **provvigioni corrisposte per prestazioni**, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari è operata, ai sensi dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73, una **ritenuta a titolo d'acconto del 23%** (pari all'aliquota prevista per il primo scaglione IRPEF).

La ritenuta d'acconto va applicata, come precisato nella CM 10.6.83, n. 24, sulle seguenti somme, al lordo della trattenuta ENASARCO:

- **compensi** spettanti al commissionario, agente, mediatore, rappresentante di commercio e procacciatore di affari **per l'attività** da essi prestata;
- eventuali **sovrapprezzi** derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari;
- **somme percepite** dall'agente o dal rappresentante nel caso in cui la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;
- **corrispettivi o proventi in natura**;

→ **ogni altro compenso** riferibile all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto del committente, preponente o mandante.

La ritenuta del 23% si applica **sul 50%** della base imponibile o **sul 20%** della base imponibile se l'intermediario, **con un'apposita dichiarazione**, comunica al proprio committente, preponente o mandante **di avvalersi, in via continuativa**, dell'opera di **dipendenti o di terzi** intendendosi per tali:

- **coloro che prestano attività lavorativa**, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione dell'intermediario (dipendenti) ovvero;
- **coloro che**, senza vincolo di subordinazione, **collaborano con l'intermediario** (agenti, subagenti, mediatori, procacciatori e figure similari) – terzi;

OSSERVA

Si considerano tali anche i **collaboratori dell'impresa familiare** direttamente impegnati nell'attività commerciale e gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

L'utilizzo in modo continuativo di dipendenti o terzi sussiste qualora, a prescindere dal loro numero, gli stessi **effettuino prestazioni per la prevalente parte dell'anno** (almeno 6 mesi).

Se l'intermediario si avvale **esclusivamente di terzi**, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel periodo d'imposta precedente, **costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superiore al 30%** delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Applicazione Ritenuta d'acconto ridotta: come fare la richiesta

Per poter usufruire dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (anziché sul 50%) **della base imponibile**, l'intermediario, come disposto dal citato DM 16.4.83, deve predisporre un'apposita dichiarazione **in carta semplice** nella quale riportare:

- i **propri dati identificativi**;
- **l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi**.

Tale dichiarazione, datata e sottoscritta:

- va **inviata al committente, preponente o mandante entro il 31 Dicembre di ciascun anno** mediante raccomandata A/R;

OSSERVA

Si rammenta inoltre che, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n.31/E **tale dichiarazione può essere inviata anche tramite PEC** .

→ **ha effetto per l'anno successivo.**

OSSERVA

Di conseguenza, tale adempimento, come specificato nella C.M. 10.6.83, n. 24: "**garantisce** sia il percipiente delle provvigioni sia l'erogatore delle medesime circa la **sussistenza**, per ogni periodo d'imposta, **dei requisiti** che consentono l'applicazione della minore ritenuta sull'ammontare delle provvigioni ...".

Bisogna assolutamente precisare che in relazione all'adempimento in argomento è intervenuto l'art.27, D.Lgs. n. 175/2014, c.d. "Decreto Semplificazioni", prevedendo che **la dichiarazione in esame ha validità fino a revoca della stessa o fino alla perdita dei requisiti che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.**

OSSERVA

Prima dell'intervento normativo in argomento, la **dichiarazione** in esame aveva, invece, **validità per un solo anno** e pertanto, qualora si intendeva usufruire della ritenuta ridotta, occorreva ripetere tale adempimento alla scadenza della annualità



(SOLO SE NON GIA' PRESENTATA DALL'AGENTE /RAPPRESENTANTE NELL'ANNO PASSATO)		
SI	NO	
Ritenuta: 23% SUL 20% DELLA BASE IMPONIBILE	Ritenuta: 23% SUL 50% DELLA BASE IMPONIBILE	Ritenuta: 23% SUL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

Resta fermo che:

- nel caso in cui, in corso d'anno, si **verifichi una variazione delle condizioni che consentono l'applicazione della ritenuta ridotta** ovvero che ne fanno venire meno l'applicazione, **la stessa deve essere comunicata al committente, preponente o mandante entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;**
- l'intermediario che **inizia l'attività** in corso d'anno **deve effettuare la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o accordo di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o dalla eseguita mediazione.**

Si ricorda, infine, che al sussistere delle condizioni, l'applicazione della ritenuta ridotta può essere richiesta dall'intermediario anche relativamente a **prestazioni non continuative**. In tale ipotesi si ritiene possibile inviare la dichiarazione in esame al cliente (sostituto d'imposta) contestualmente alla fattura emessa ovvero, come indicato nella CM n. 24/E/83, anche successivamente, ma comunque prima del pagamento della stessa da parte del committente.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE

(Nome, cognome e indirizzo dell'intermediario)

.....

Spett.le

.....

.....

Raccomandata A.R. (o a mezzo pec)

OGGETTO: Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigioni per l'anno 2016

Il sottoscritto, nato a, il, residente a, in via/piazza, codice fiscale p.IVA

RICHIEDE

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3, DM 16.4.83 e dell'art. 25-bis, DPR n. 600/73, l'applicazione della ritenuta d'acconto **sul 20% dell'imponibile** delle provvigioni corrisposte nel 2016. A tal fine

DICHIARA

di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria attività, dell'opera di (un) dipendente/i e/o collaboratori familiari / esterni.

Data

Firma

Regime sanzionatorio

Si rammenta, infine, che **in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni** richieste ai fini dell'agevolazione in esame **è applicabile la sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065 fino al 31.12.2015, da € 250 a € 2.000 dall'1.1.2016).**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO